

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA F.A.B.I.

I sottoscritti rappresentanti dei Sindacati autonomi Bancari, già organizzati in tutta Italia, riuniti il 19 Dicembre 1948 in Milano, costituiscono la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) con sede in Roma.

All'atto della costituzione i sottoscritti dichiarano che:

- la F.A.B.I. si propone di attuare in sede nazionale la tutela degli interessi sindacali dei Lavoratori Bancari italiani ed in particolare di quelli organizzati nei Sindacati ad essa aderenti e ciò nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, delle Leggi e dei regolamenti in vigore;
- la F.A.B.I. si propone di convocare entro il 1949 il Congresso onde provvedere alla approvazione di un proprio Statuto completo;
- in attesa di tale Congresso, la F.A.B.I. è retta dalle norme e principi seguenti, riguardanti il suo ordinamento interno, che intende essere autonomo, apolitico ed aconfessionale, tale da non essere considerato come risultanza di compromessi, ma l'espressione unitaria dei Bancari, con l'unico scopo della difesa economica e della elevazione sociale e morale della categoria;

a) PRINCIPI PROGRAMMATICI-

Prassi democratica con ogni più conveniente, coerente e rigorosa garanzia elettorale;

- difesa degli interessi degli organizzati con tutti i mezzi legali, compreso lo sciopero, sanciti dalla nostra Costituzione Repubblicana, con esclusione dell'arbitrato obbligatorio;
- assoluta e chiara indipendenza e da forze governative e da opposizioni sistematiche o coattate, in un clima nuovo di libertà sindacale ed in un piano superiore di garanzia per l'eliminazione assoluta di ogni corporativismo totalitario, da qualsiasi fazione provenga;
- proibizione nell'ambito sindacale della formazione di correnti, legali o di fatto, sia politiche che sindacali;
- libertà di adesione per tutti i Lavoratori Bancari non aderenti ad alcuna altra organizzazione sindacale Bancari, senza preconcetti, nè per persone, nè per associazioni (escluse le predette) cui esse appartengano, con l'obbligo inderogabile di adesione personale.

b) PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

- Il patrimonio ordinario della F.A.B.I. è costituito:

1) dalle contribuzioni dei lavoratori iscritti ai Sindacati aderenti, contribuzioni che vengono fissate in L. 40.- mensili per ciascun Lavoratore, oltre la quota annuale tessera in L. 100.-;

2) dai beni mobili e dalle somme che direttamente ed indirettamente vengano acquisite;

- Il patrimonio viene amministrato dal Comitato Esecutivo Centrale, il quale risponde della amministrazione al Consiglio Nazionale, ed è per questa parte soggetto al controllo dei tre Sindaci revisori;

- la F.A.B.I. ed i Sindacati ad essa aderenti hanno patrimonio ed amministrazione autonoma.

c) ORGANI DELLA F.A.B.I.

- Massimo organo deliberativo della F.A.B.I. è il Consiglio Nazionale, composto di:

I Rappresentante per ogni Regione

I Rappresentante per ogni Sindacato autonomo costituito alla data della costituzione